

 COMUNE DI PADOVA SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO	PROT. GENERALE N. 38096	REGISTRO ORDINANZE
	DATA: 7/2/08	N° 83 del 7/2/08

OGGETTO: Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico.
 Revoca delle ordinanze n. 76/25849 del 30-01-2006, 143/51995 del 23/02/2006, 438/179625 del 4/07/2006, 548/215244 del 11/08/2006.

ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

RICHIAMATE le ordinanze nn.:

- 76/25849 del 30-01-2006 “ Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico. Revoca ordinanza prot. n. 209581 del 13/10/2003 e successive modifiche ed integrazioni”;
- 143/51995 del 23-02-2006 “Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico. Modifica del punto 11 dell’ordinanza prot. n. 25849 del 30-01-2006”;
- 438/179625 del 4-07-2006 “Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico. Integrazione del punto 13 lettera “e” dell’ordinanza prot. n. 25849 del 30-01-2006”;
- 548/215244 del 11-08-2006 “ Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico. Integrazione dei punti 3, 4, 5, 6 e 9 dell’ordinanza reg. n. 76 prot. n. 25849 del 30-01-2006”;

CONSIDERATO che sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di un nuovo varco per il controllo elettronico degli accessi alla ZTL, in riviera del Businello e che l’Amm.ne intende istituire, per garantire la piena efficacia di quest’ultimo, un nuovo comparto ZTL denominato “Businello”;

RITENUTO utile riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, la disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, anche in funzione del conseguimento dell’obbiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

PREMESSO che la disciplina della Zona a Traffico Limitato è in vigore dal 1989 (D.C.C. n. 677 del 29/05/1989) ed è stata progressivamente aggiornata in termini di estensione e modalità di attuazione;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 137 del 20/12/2001 che approvava il Piano Urbano della Mobilità (PUM) che prevedeva in particolare anche l’adozione di un sistema di controllo elettronico dei varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato;
- le delibere di G.C. nn.: 237 del 15/04/2003, 757 del 6/10/2003, 860 del 7/12/2004, 473 del 28/06/2005 che delimitavano la Zona a Traffico Limitato e le successive estensioni;
- l’ordinanza dirigenziale n. 530, prot. n. 209581 del 13/10/2003, che disciplina la Zona a Traffico Limitato;
- le ordinanze dirigenziali nn.: 564 del 27/10/2003, 614 del 18/11/2003, 17 del 14/01/2004, 39 del 23/01/2004, 104 del 23/02/2004, 249 del 22/04/2004, 398 del 15/06/2004, 764 del 9/12/2004, 31 del 17/01/2005, 529 del 14/09/2005 che modificavano ed aggiornavano la sopraccitata ordinanza;
- la delibera di G.C. n. 60 dell’8/02/2005 con la quale L’Amministrazione Comunale approva il progetto esecutivo per il controllo elettronico degli accessi alla ZTL;
- la delibera di G.C. n. 472 del 28/06/2005 con la quale l’Amministrazione Comunale approva la perizia di variante al progetto di cui sopra;
- la delibera di delibera di G.C. n. 855 del 29/11/2005 con la quale sono stati apportati precisazioni e chiarimenti alla delibera di G.C. n. 473 del 28/06/2005;
- il DPR 250/99 “Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato”;

CONSIDERATO che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’installazione e l’attivazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi con nota prot. 3486 del 15/12/2005;

- il Ministero dei Trasporti ha autorizzato l'installazione e l'esercizio di un ulteriore impianto in corrispondenza del varco di riviera del Businello, con nota prot. 113154 del 12/12/2007;
- con l'entrata in funzione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato si rende necessario revisionare l'attuale disciplina della Zona a Traffico Limitato al fine di adeguare la normativa che regola l'accesso alle nuove modalità di controllo;

VISTI i pareri favorevoli espressi da:

- il Comando di Polizia Municipale in data 6/02/2008;
- il Consiglio Circostrizionale n.1 Centro, espresso con delibere n.19 del 28/02/2005 e n. 99 del 26/09/2005 relativamente all'autorizzazione al transito in Z.T.L. ai titolari di posto auto in zone particolari di confine con la Zona a Traffico Limitato;

RICORDATO che il parere del C.d.Q.1 sulla delimitazione della Zona a Traffico Limitato era già stato acquisito in sede di rilascio delle precedenti ordinanze;

VISTA la delibera di G.C. n. 24 del 25/01/2006 che ha approvato il "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni ZTL" ed ha preso atto della bozza dell'ordinanza n. 76/25849 del 30-01-2006;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1. la revoca delle ordinanze nn. 76/25849 del 30-01-2006, 143/51995 del 23/02/2006, 438/179625 del 4/07/2006, 548/215244 del 11/08/2006;
2. l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato all'interno del Cento Storico con accesso consentito, attraverso varchi muniti di un sistema di controllo elettronico, ove non diversamente specificato (varco Businello), esclusivamente ai velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a trazione elettrica nonché ai veicoli autorizzati individuati nei paragrafi successivi;
3. di consentire l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, senza rilascio di apposito contrassegno ma con obbligo di registrazione del numero di targa e/o del codice dell'apparato di bordo (transponder) in un'apposita "lista bianca", anche a posteriori entro le 48 ore successive al transito, *o anche successivamente in caso di giustificato motivo*, alle sotto indicate categorie di veicoli. La registrazione dei dati dovrà essere effettuata secondo le modalità definite dall'ufficio ZTL. E' ammessa la sosta negli spazi consentiti o la possibilità di sola fermata nei limiti previsti dal Codice della Strada;
 - 3.1 sono autorizzati a transitare per tutti i varchi le seguenti categorie di veicoli:
 - a) veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
 - b) veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade, con limiti di peso di 11 t e larghezza massima di m 2,50;
 - c) veicoli di trasporto pubblico urbano e suburbano in regolare servizio;
 - d) taxi e autoveicoli da noleggio con conducente per operazioni di servizio;
 - e) veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritti o stemmi che li rendano individuabili;
 - f) veicoli al servizio di persone diversamente abili con apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza secondo le norme vigenti consentendo la sosta ai sensi del D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
 - g) veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, consentendo la sosta anche al di fuori degli spazi segnati senza arrecare intralcio e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
 - h) autovetture ufficiali di Enti Pubblici per esigenze di servizio;
 - i) veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;

- j) veicoli per il trasporto delle merci in uso alla piattaforma logistica, che risultano chiaramente identificati da specifici pittogrammi riportati sull'intera carrozzeria;
- k) veicoli scortati da forze dell'ordine anche in borghese;

3.2 sono autorizzati a transitare per i varchi dei comparti "Duomo", "Piazze" e "Riviere" le seguenti ulteriori categorie di veicoli:

- a) autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
- b) autocarri e motocarri di massa complessiva fino a 3,5 t nelle fasce orarie di cui al punto 10 della presente ordinanza;
- c) veicoli aziendali di testate giornalistiche e/o emittenti televisive munite di scritte o stemmi che li rendano individuabili, per effettuare servizi giornalistici o riprese televisive urgenti, consentendo loro la sosta anche al di fuori degli spazi segnati, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cronaca giornalistica, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- d) i veicoli con portata massima fino a 3,5 t di ditte che operano per conto dell'Amministrazione Comunale, munite di idonea certificazione giustificativa a firma del Capo Settore Responsabile. Tale certificazione consente la sosta operativa anche al di fuori degli spazi segnati, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività da svolgersi per conto dell'Amministrazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada. Tale certificazione dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Ufficio della P.M., responsabile del Reparto Territoriale Centro anche a mezzo fax;
- e) autovetture del servizio "Car-sharing";
- f) veicoli di trasporto pubblico extraurbano e scuolabus;

4 l'accesso alla Zona a Traffico Limitato degli aventi diritto (titolari di contrassegno invalidi, taxi con licenza rilasciata da altri comuni, ecc.) che non risultano inseriti nella "lista bianca" di cui al precedente punto 3 in quanto non hanno provveduto a comunicare il numero delle targhe o del codice dell'apparato di bordo (transponder), sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con regolarizzazione dell'avvenuto transito entro le 48 ore successive al passaggio *o anche successivamente in caso di giustificato motivo* e secondo le modalità fissate nel "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni della Zona a Traffico Limitato". In caso di omessa regolarizzazione il transito verrà considerato abusivo;

5. di consentire l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato, con rilascio di apposito contrassegno da parte della Polizia Municipale, alle sotto indicate categorie di utenti, nel rispetto delle specifiche limitazioni e relativamente ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocarri come definiti all'art. 54 comma 1 del Codice della Strada lettere a, b, c. Il contrassegno, esclusivamente in originale, dovrà essere obbligatoriamente esposto sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile.

5.1 per i varchi dei comparti "Duomo", "Piazze" e "Riviere":

a. TITOLARI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO

(CONTRASSEGNO TIPO 1 – COMPARTI BUSINELLO, DUOMO, PIAZZE, RIVIERE)

superato il varco d'accesso è consentito il transito da e per il posto auto privato ed è vietata la sosta su suolo pubblico;

b. RESIDENTI ANAGRAFICI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA

(CONTRASSEGNO TIPO 2 - COMPARTI BUSINELLO, DUOMO, PIAZZE, RIVIERE)

superato il varco di accesso è consentito il transito all'interno di tutta la ZONA A TRAFFICO LIMITATO e la sosta esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada; inoltre è vietata la sosta in piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori e fuori dagli spazi indicati ad esclusione della sosta breve (massimo 15 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo);

c. RESIDENTI ANAGRAFICI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA

(CONTRASSEGNO TIPO 2 BIS – COMPARTI BUSINELLO, DUOMO, PIAZZE, RIVIERE)

superato il varco di accesso è consentito il transito all'interno di tutta la ZONA A TRAFFICO LIMITATO e la "sosta breve" (massimo 15 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo) esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada; inoltre è vietata la sosta in piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori e fuori dagli spazi indicati ad esclusione della sosta breve (massimo 15 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo);

- d. IMPRESSE ARTIGIANE E ASSIMILATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE
(CONTRASSEGNO TIPO 3)
consentito il transito e la sosta per interventi urgenti, per il tempo strettamente necessario, anche fuori dagli spazi, senza arrecare intralcio, nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- e. OPERATORI COMMERCIALI TITOLARI DI ATTIVITA' SITE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (con veicolo non immatricolato autocarro)
(CONTRASSEGNO TIPO 4)
consentito il transito e la sosta operativa, anche fuori dagli spazi indicati, senza recare intralcio alla circolazione, esclusivamente nelle fasce orarie previste per il carico-scarico e nel rispetto del Codice della Strada;
- f. OPERATORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE CON ESIGENZE PARTICOLARI O DI INTERESSE PUBBLICO
(CONTRASSEGNO TIPO 5)
consentito il transito e la sosta operativa regolata a tempo (massimo 1 ora) anche fuori dagli spazi indicati, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- g. MEDICI IN VISITA DOMICILIARE URGENTE
(CONTRASSEGNO TIPO 6)
consentito il transito e la sosta, anche fuori dagli spazi indicati, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- h. UTILIZZATORI DI VEICOLI PRIVATI A SERVIZIO DI ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(CONTRASSEGNO TIPO 7)
consentito il transito e la sosta per il tempo occorrente all'espletamento del servizio, anche fuori degli spazi indicati;
- i. CLIENTI E SERVIZI DI STRUTTURE RICETTIVE (Alberghi, Hotel, B&B, ecc.) IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(CONTRASSEGNO TIPO 8)
consentito il transito e la sosta operativa per carico-scarico esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- j. UTILIZZATORI DI AUTOVETTURE AUTORIZZATE A PERCORRERE LE CORSIE RISERVATE
(CONTRASSEGNO TIPO 9)
consentito il transito e la sosta esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- k. STAMPA - GIORNALISTI DI TESTATE ED EMITTENTI LOCALI
(CONTRASSEGNO TIPO 10)
consentito il transito e la sosta anche fuori dagli spazi indicati, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cronaca giornalistica, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- l. TITOLARI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA IN ZONE PARTICOLARI DI CONFINE CON LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(CONTRASSEGNO TIPO 11)
consentito il transito da e per il posto auto privato, vietata la sosta su suolo pubblico in Z.T.L.;
- m. TEMPORANEI PER DIMOSTRATE ESIGENZE OPERATIVE
consentito il transito e la sosta secondo le prescrizioni di volta in volta riportate nel permesso, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Per dimostrate esigenze operative, gli uffici preposti possono rilasciare permessi temporanei con validità massima di 6 mesi, rinnovabili secondo le modalità definite nel *"Disciplinare per il rilascio dei contrassegni per la Zona a Traffico Limitato"*.

5.2 per il varco del comparto "Businello":

- a) TITOLARI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(CONTRASSEGNO TIPO 1 – COMPARTO BUSINELLO)
superato il varco d'accesso è consentito il transito da e per il posto auto privato ed è vietata la sosta su suolo pubblico;
- b) RESIDENTI ANAGRAFICI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA
(CONTRASSEGNO TIPO 2 - COMPARTO BUSINELLO)
superato il varco di accesso è consentito il transito all'interno di tutta la ZONA A TRAFFICO LIMITATO e la sosta esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada; inoltre è vietata la sosta in piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori e fuori dagli spazi indicati ad esclusione della sosta breve (massimo 15 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo);

c) RESIDENTI ANAGRAFICI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA

(CONTRASSEGNO TIPO 2 BIS – COMPARTO BUSINELLO)

superato il varco di accesso è consentito il transito all'interno di tutta la ZONA A TRAFFICO LIMITATO e la "sosta breve" (massimo 15 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo) esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada; inoltre è vietata la sosta in piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori e fuori dagli spazi indicati ad esclusione della sosta breve (massimo 15 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo);

d) UTILIZZATORI DI AUTOVETTURE AUTORIZZATE A PERCORRERE LE CORSIE RISERVATE

(CONTRASSEGNO TIPO 9)

consentito il transito e la sosta esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;

6. nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il contrassegno di cui al precedente punto 5, lo stesso sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con regolarizzazione dell'avvenuto transito entro le quarantotto ore successive al passaggio *o anche successivamente in caso di giustificato motivo* e secondo le modalità fissate nel "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni della Zona a Traffico Limitato";
7. i contrassegni, anche quelli permanenti già rilasciati, attualmente in vigore e recanti il bollino di vidimazione per l'anno 2005, sono validi fino al persistere delle condizioni previste per il rilascio, senza obbligo di rinnovo triennale;
8. di consentire il solo transito attraverso il comparto "Riviere" (con accesso dai soli varchi di via del Santo e largo Europa) ai veicoli dei titolari di posto auto delle seguenti vie, possessori del contrassegno tipo 11:
 - a) via Altinate, tratto compreso tra via Eremitani e via C. Cassan;
 - b) via degli Zabarella, tratto compreso tra via Anghinoni e via Altinate;
 - c) via Cesarotti;
 - d) piazza del Santo;
 - e) via S. Francesco tratto compreso tra via Ospedale e ponte Pontecorvo;
 - f) piazzale Pontecorvo, tratto compreso tra ponte Corvo ed il numero civico 6;
 - g) vicolo Pontecorvo;
 - h) via Ospedale Civile, tratto compreso tra via san Francesco e via Cesare Battisti;
 - i) via Belludi;
9. la disciplina della Zona a Traffico Limitato è in vigore **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali** con le seguenti eccezioni:
 - **0.00 - 24.00 giorni feriali e festivi** nelle seguenti vie:

<ul style="list-style-type: none"> • piazza delle Erbe • via San Canziano – tratto compreso tra via delle Piazze e piazza delle Erbe con questa direzione di marcia • via Manin • via Gritti • via Squarcione • via Dei Fabbri • via Fiume • piazza dei Signori • via Monte di Pietà • via San Clemente • piazza dei Frutti tratto compreso tra via Breda e via San Clemente • via Breda • via Belle Parti • via Aquileia • via Busonera • via Martiri d'Ungheria • via Pietro d'Abano • via Boccalerie • via Sauro • piazza Capitaniato • via Da Carrara • via San Nicolò – tratto compreso tra via Da Carrara e via dei Livello • via Dante – tratto compreso tra piazza dei Signori e corso Milano 	<ul style="list-style-type: none"> • riviera dei Ponti Romani • via Anghinoni tratto compreso tra riviera dei Ponti Romani e via Zabarella • riviera Tito Livio • piazza Antenore • via G. Stampa • via C. Battisti tratto compreso tra riviera dei Ponti Romani e via degli Zabarella • via San Canziano – tratto compreso tra via delle Piazze e via Roma con questa direzione di marcia • via San Francesco tratto compreso tra via Roma e riviera Tito Livio • piazzetta Palatucci • riviera Ruzante • riviera del Businello • via Rudena • via Cappelli • via Santa Chiara • via Saccardo • via Locatelli • via Bellano • via del Padovanino • via dei Rogati • via Gualchiere • <i>largo Europa, tratto compreso tra il numero civico 9 e corso Garibaldi, lato civici dispari</i>
--	---

- **8.00 - 9.30 giorni feriali** nelle seguenti vie:
(dalle 9.30 alle 24.00 vige la disciplina dell'area pedonale)

<ul style="list-style-type: none"> • via San Francesco dall'intersezione con via Santa Sofia all'intersezione con via degli Zabarella • via del Santo dall'intersezione con via Stampa all'intersezione con via San Francesco 	<ul style="list-style-type: none"> • via Zabarella dall'intersezione con via San Francesco all'intersezione con via Battisti
---	---

- **0.00 - 9.30 giorni feriali e festivi** nelle seguenti vie:
(dalle 9.30 alle 0.00 vige la disciplina dell'area pedonale)

<ul style="list-style-type: none"> • via Oberdan 	<ul style="list-style-type: none"> • piazza Dei Frutti dall'intersezione con via Breda all'intersezione con via Oberdan
---	--

- **24.00 - 9.30 giorni feriali e 0.00 – 24.00 giorni festivi** nelle seguenti vie:
(dalle 9.30 alle 24.00 dei giorni feriali vige la disciplina dell'area pedonale)

<ul style="list-style-type: none"> • via San Francesco tratto compreso tra riviera Tito Livio e via Zabarella 	
--	--

10. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h in tutta l'area corrispondente alla Zona a Traffico Limitato;

11. *l'istituzione del divieto di accesso ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t e/o dimensioni superiori a m 2,05 di larghezza e m 6,50 di lunghezza; a detti veicoli, quando muniti di apposito permesso rilasciato dal Settore Manutenzioni e con i limiti di velocità indicati nello stesso permesso, ai sensi dell'ordinanza n. 63789 del 01/06/2000, sarà consentito accedere e sostare nella porzione di Centro Storico corrispondente alla Zona a Traffico Limitato esclusivamente dalle ore 4.00 alle ore 8.30 di tutti i giorni. Eccezionalmente, per particolari, motivate e documentate esigenze potrà essere consentito l'accesso anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni esclusi il sabato o in orari da concordare con il Settore Manutenzioni. Tale limitazione oraria non si applica al transito e alla sosta dei veicoli di emergenza, dei veicoli di enti pubblici, dei veicoli in uso ai concessionari di pubblico servizio durante l'espletamento delle funzioni d'istituto e di quelli muniti di apposito permesso adibiti alle operazioni di approvvigionamento e disattivazione dei mercati di piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori;*

12. agli autocarri con massa complessiva fino a 3,5 t a pieno carico, ai veicoli provvisti di contrassegno tipo 4 e ai veicoli di massa a pieno carico compresa tra 3,5 t e 6 t trasportanti generi alimentari deperibili, compresi i surgelati, quando muniti di apposito permesso rilasciato dal Settore Manutenzioni, possono accedere e sostare operativamente, anche fuori dagli appositi spazi ma senza arrecare intralcio alla circolazione, con esclusione delle vie e aree pedonali e ciclopedonali, secondo le seguenti fasce orarie in funzione degli orari di vigenza della Z.T.L:

giorni feriali 8 - 20	dalle ore 8.00 alle 9.30
	dalle ore 13.00 alle 16.00
	dalle ore 19.00 alle 20.00
giorni feriali e festivi 0 – 24	Dalle ore 4.00 alle 9.30
	Dalle ore 13.00 alle 16.00
	Dalle ore 19.00 alle 21.00

- per sosta operativa s'intende la sosta del veicolo con la presenza di personale impegnato in operazioni di carico/scarico;
 - in casi di dimostrata necessità, la Polizia Municipale può rilasciare permessi in deroga, previa verifica del possesso, da parte del richiedente, di tutte le altre eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all'attività da svolgere;
 - tale limitazione oraria non si applica al transito e alla sosta dei veicoli di emergenza, dei veicoli di Enti Pubblici, dei veicoli in uso ai concessionari di pubblico servizio durante l'espletamento delle funzioni d'istituto e di quelli muniti di apposito permesso adibiti alle operazioni di attivazione e disattivazione dei mercati di piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori;
13. le operazioni di approvvigionamento e disattivazione del mercato in piazza delle Erbe, piazza dei Frutti e piazza dei Signori sono così regolate:
- a) i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t. e fino a 6,0 t. muniti di cartellino distintivo rosso rilasciato dal Settore Commercio possono accedere e sostare operativamente lungo il margine rialzato nei giorni feriali dalle ore 5,00 alle ore 7,00 e dalle ore 15,00 alle ore 15,45; nei giorni di proseguimento pomeridiano del mercato anche dalle ore 19,00 alle ore 21,00;
 - b) i veicoli aventi massa complessiva fino a 3,5 t. muniti di cartellino distintivo verde o giallo rilasciato dal Settore Commercio possono accedere e sostare operativamente anche a pettine lungo il margine rialzato delle piazze, senza arrecare intralcio alla circolazione, fino alle ore 9,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00; nei giorni di proseguimento pomeridiano del mercato anche dalle ore 19,00 alle ore 21,00;
 - c) il tempo massimo di sosta operativa per l'approvvigionamento giornaliero è stabilito in 40 minuti da conteggiare mediante l'obbligo di indicare chiaramente all'interno del veicolo, nella parte anteriore, l'ora di arrivo; in dette circostanze il conteggio dei previsti 40 minuti di sosta verrà comunque effettuato dal personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
 - d) la disattivazione del mercato è suddivisa in due gruppi: il primo, costituito dai veicoli di portata minore, muniti di contrassegno di colore verde debitamente esposto, dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e nei giorni di proseguimento di mercato anche dalle ore 19,00 alle ore 20,00; il secondo, costituito dagli altri veicoli fino a 3,5 t. muniti di contrassegno giallo debitamente esposto, dalle ore 14,00 alle ore 15,00 e nei giorni di proseguimento di mercato anche dalle ore 20,00 alle ore 21,00;
 - e) è facoltà delle Ditte assegnatarie dei posti di seguito elencati o degli eventuali subentranti, date le particolari caratteristiche tecnico-operative, accedere al piano rialzato di piazza delle Erbe dal lato ovest dalle ore 4,00 alle ore 7,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 e nei giorni di mercato prolungato (sabato ecc.) anche dalle ore 19,30 alle ore 21,00 con propri autoveicoli e nei limiti di peso e dimensioni indicati.
Elenco posteggi in piazza delle Erbe: n.84, n.85, n.86, n.87, n.88, n. 89, n.90, n.91, n.92, n.93, n.94, n.95, n.96;
14. fatto salvo quanto previsto dal punto 7, la sosta operativa fino alle ore 9.30 di tutti gli autocarri ed i veicoli muniti di contrassegno di tipo 4, nelle piazze delle Erbe, dei Frutti e dei Signori, avrà durata massima di 40 minuti, da conteggiare mediante l'esposizione dell'indicazione, precisa ed inequivocabile, dell'ora di arrivo nella parte anteriore del veicolo;
15. negli stalli di sosta, delimitati dalla relativa segnaletica stradale, vige il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo per i veicoli privi di contrassegno o ritenuti tali per uso improprio o mancata esposizione dello stesso. Ai

veicoli cui non è consentito il transito e/o la sosta nella Z.T.L. si applica nelle ore di vigenza della stessa, fuori e dentro gli stalli, il divieto di sosta con rimozione. Fuori dagli stalli segnalati, fatti salvi i casi previsti nei precedenti articoli, per i veicoli cui è consentito il transito in Zona a Traffico Limitato, vige il divieto di sosta, eccetto che nelle aree stradali ove diversamente specificato.

In piazza dei Frutti, delle Erbe e dei Signori, ad eccezione delle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli al servizio di persone diversamente abili muniti di contrassegno;
 - veicoli di cui agli artt. 138 e 177 del Codice della Strada;
 - veicoli impegnati nelle operazioni di carico/scarico delle merci, nelle fasce orarie consentite;
- è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del mezzo fuori dagli appositi stalli;

16. la chiusura al traffico veicolare di piazza dei Frutti, tratto compreso tra via Breda e via Oberdan, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 24.00, mediante installazione di un elemento mobile e automatico azionabile con comando da consegnare agli autorizzati;
17. che all'interno della parte di piazza dei Frutti identificata al punto precedente, negli orari di chiusura al traffico veicolare, sia consentita la circolazione alle seguenti categorie di veicoli:
- a) i mezzi previsti dall'art. 138 e 177 Codice della Strada;
 - b) autoveicoli blindati per uso speciale degli istituti di vigilanza;
 - c) velocipedi con velocità a passo d'uomo;
 - d) ciclomotori e motocicli solo se condotti a mano e parcheggiati esclusivamente negli appositi spazi segnalati;
 - e) veicoli del Comune, di Aziende di servizi pubblici o loro concessionari per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
 - f) veicoli di proprietà dei residenti o altri titolari di diritti di proprietà per accedere esclusivamente ad un posto auto in area privata o per effettuare operazioni di carico scarico con sosta massima di 15 minuti;
 - g) veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t, muniti di permesso provvisorio rilasciato dal Comando di Polizia Municipale e per una durata massima di sei mesi, per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, di merci ingombranti e di peso tale da non consentire lo spostamento su carrelli o a mano, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni;
 - h) veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, muniti di contrassegno rilasciato, su istanza e in deroga dal Comando di Polizia Municipale, previa valutazione e parere favorevole del Settore Manutenzioni, per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, di merci ingombranti e di peso tale da non consentire lo spostamento su carrelli o a mano, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni;
 - i) veicoli degli operatori commerciali con attività all'interno dell'area di cui al precedente punto 14, in possesso del contrassegno tipo 4 negli orari consentiti;
 - j) veicoli degli operatori del mercato con il banco posizionato all'interno dell'area di cui al precedente punto 14 negli orari consentiti;
18. alla Polizia Municipale compete l'attività di controllo finalizzato alla verifica del regolare utilizzo dei contrassegni. Nel caso di accertato o sospettato irregolare utilizzo del contrassegno segnala il fatto all'Ufficio ZTL che provvederà alle verifiche e ai conseguenti adempimenti del caso.
- Nel caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'interessato dovrà darne comunicazione all'Ufficio ZTL, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti conseguenti.
- L'Ufficio ZTL della Polizia Municipale effettua periodicamente dei controlli a campione per verificare la persistenza dei requisiti.
- Nel caso venga accertata la perdita di uno o più requisiti, gli organi preposti al controllo provvederanno a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
- Nel caso venga accertato dalla Polizia Municipale l'utilizzo del contrassegno su di un veicolo diverso da quello riportato sul permesso stesso o l'utilizzo in condizioni diverse da quelle che ne hanno generato il rilascio, il permesso, se possibile, verrà immediatamente ritirato. In caso di impossibilità di ritiro immediato del permesso, l'Ufficio ZTL della Polizia Municipale provvederà, su segnalazione degli Agenti, a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
- Contestualmente all'accertamento della perdita dei requisiti o di abusi nell'utilizzo del permesso, l'Ufficio ZTL provvederà all'immediata disabilitazione all'accesso alla ZTL del numero di targa e/o del codice identificativo dell'apparato transponder abilitato all'accesso alla ZTL e utilizzato a bordo del veicolo.

19. che nell'area identificata al punto 15, per accertate esigenze operative, la Polizia Municipale può rilasciare contrassegni provvisori con validità massima di 6 mesi, rinnovabile;
20. il rispetto della presente ordinanza a tutti gli utenti della strada;
21. al Settore Manutenzioni di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'installazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 dal 16/12/1992.

L'allegato 1 costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nei termini prescritti dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'omessa restituzione nei termini previsti del contrassegno quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, contro le modalità di applicazione della segnaletica, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
Dott. Daniele Agostini

Varco “Piazze” (n.1):

Localizzazione: via Busonera lato piazza Insurrezione

Orario validità della disciplina Zona a Traffico Limitato: 0,00 – 24,00 giorni feriali e festivi

Varchi “Riviere” (n.2):

Localizzazione: - via del Santo, lato piazza del Santo

- largo Europa lato corso Garibaldi

Orario validità della disciplina Z.T.L.: 0,00 – 24,00 giorni feriali e festivi per il varco sito in largo Europa
8,00 – 20,00 giorni feriali per il varco sito in via del SantoVarchi “Duomo” (n.3):

Localizzazione: - ponte San Gregorio Barbarigo lato riviera Tiso da Camposampiero

- via Vescovado lato riviera Mussato

- riviera Mussato all’intersezione con via dei Tadi

Orario validità della disciplina Z.T.L.: 8,00 – 20,00 giorni feriali

Varco “Businello” (n. 1):

Localizzazione: riviera del Businello, lato via Belludi

Orario validità della disciplina Z.T. L.: 0.00 – 24.00, giorni feriali e festivi

Elenco delle vie della Zona a Traffico Limitato con la suddivisione nei comparti “Piazze”, “Riviere” e “Duomo”

A - elenco vie comparto “Piazze”:

via Belle Parti;
via Aquileia;
via Martiri d’Ungheria,
via Busonera;
via Sauro;
via S. Clemente e corte S. Clemente;
via Boccalerie;
via Pietro d’Abano;
via Breda;
piazza delle Erbe;
piazza dei Frutti, tratto compreso tra via Breda e via S. Clemente;
piazza dei Signori;
via Manin;
via Dante, tratto compreso tra via Verdi e Piazza dei Signori;

via Fiume;
via S. Canziano;
via Gritti;
via Squarcione,
via Monte di Pietà;
via dei Fabbri;
via delle Piazze;
via S. Martino e Solferino, tratto compreso tra l’area pedonale e via Roma;
via dell’Arco;
via Marsala, tratto compreso tra via Roma e via Rialto;
via degli Zabarella, tratto compreso tra via San Francesco e via Battisti;
via San Francesco, tratto compreso tra via Roma e via S. Sofia;
via Del Santo tratto compreso tra via G. Stampa e via San Francesco;
piazetta Antenore;
via Marsilio da Padova
via Oberdan

B - elenco vie comparto “Riviere”:

riviera dei Ponti Romani;
riviera Tito Livio;
piazetta Palatucci
riviera Ruzante;
riviera del Businello, semicarreggiata ovest (da via Rudena a via Belludi);
via Anghinoni, tratto compreso tra riviera dei Ponti Romani e via degli Zabarella;
via Cesare Battisti tratto compreso tra riviera dei Ponti Romani e Filzi;
via degli Zabarella, tratto compreso tra via C. Battisti e via San Biagio;
Via Gaspara Stampa;
via del Padovanino;
via Santa Chiara;
via Rudena;
via Cappelli;
via Bartolomeo Bellano;
via Pier Andrea Saccardo;
via Antonio Locatelli;
via del Santo, tratto compreso tra via Cesarotti e via G. Stampa
via Galileo Galilei;
via San Francesco, tratto compreso tra via S. Sofia e via Ospedale;

via Santa Sofia, tratto compreso tra via San Francesco e via C. Battisti;
via Rialto;
via Madonnetta;
via Andrea Meneghini;
via Carlo Dottori;
via dei Papafava;
via Marsala, tratto compreso tra via G. Barbarigo e via Rialto;
via degli Obizzi;
via San Martino e Solferino, tratto compreso tra via G. Barbarigo e l’area pedonale;
via Giovanni Prati;
via dei Soncin;
via Dei Rogati;
via Venti Settembre, tratto compreso tra via San Gregorio B. e via Roma;
vicolo dei Conti;
ponte delle Torricelle;
via Gualchiere;
via Rudena, tratto compreso tra riviera Ruzante e via Umberto I;
largo Europa tratto compreso tra il civ. 9 e corso Garibaldi lato civici dispari
via San Biagio, tratto compreso tra via Zabarella ed il n. civ. 30;

via Santa Caterina;
via della Pieve;

C - elenco vie comparto “Duomo”:

piazza Capitaniato;
via Patriarcato;
via Dondi dall’Orologio;
via Dei Livello tratto compreso tra il civ. 17 e via Dondi dell’Orologio
via Accademia e corte Accademia;
via dei Da Carrara;
via Frigimelica;
via San Nicolò, tratto compreso tra via Carrara e dei Livello;
via San Pietro, tratto compreso tra riviera Mussato e via Dei Livello;
piazza Duomo;
corte Accademia;
via Arco Valaresso e corte Arco Valaresso;
via dietro Duomo;
vicolo Selvatico Estense;
via dei Tadi;
via Concariola;
via Speroni;
via San Gregorio Barbarigo;
via Andreini;

via XX Settembre, tratto compreso tra via San Gregorio Barbarigo e piazza Castello;
piazza Castello;
via S. Tomaso;
riviera Mussato, tratto compreso tra via S. Tommaso e via del Vescovado;
via Vandelli;
via del Vescovado;
via Santa Rosa;
via Bomporti;
via Brondolo,
via San Girolamo;
via Omboni;
ponte San Gregorio Barbarigo;
via Venti Settembre, tratto compreso tra ponte San Gregorio Barbarigo e piazza Castello;
riviera Albertino Mussato, tratto compreso tra via dei Tadi e corso Milano esclusa corsia veicolare di accesso al civ. 109;
via Monte di Pietà
vicolo Selvatico Estense

D - elenco vie comparto “Businello”:

riviera del Businello, semicarreggiata est (da via Belludi a via Rudena)
;

Si specifica che ai fini dell’accesso e del rilascio del contrassegno le seguenti aree pedonali sono da intendersi appartenenti ai rispettivi elenchi di accesso differenziato:

E - aree pedonali con accesso dal comparto “Piazze”:

via del Risorgimento, tratto compreso tra via S. Lucia e via Emanuele Filiberto di Savoia;
via S. Lucia;
galleria Ezzelino;
via Marsilio Da Padova;
galleria S. Lucia;
via S. Andrea e vicolo S. Andrea;
via Gorizia;
vicolo Pedrocchi e piazzetta Pedrocchi;
via Oberdan;
via S. Martino e Solferino area pedonale;
via Roma, tratto compreso tra via Marsala e via S. Francesco;
galleria Storione;
passaggio Tito Livio;
via Otto Febbraio;

via Cavour;
piazza Cavour;
via Calvi;
via Anghinoni, tratto compreso tra piazza Cavour e riviera dei Ponti Romani;
piazzetta Garzeria;
via C. Battisti tratto compreso tra via Otto Febbraio e riviera dei Ponti Romani;
piazza dei Frutti tratto compreso tra via Breda e via Oberdan;
via del Municipio;
vicolo S. Margherita;
via degli Zabarella, tratto compreso tra via San Francesco e via Battisti;
via San Francesco, tratto compreso tra riviera dei Ponti Romani e via Santa Sofia;
via del Santo, tratto compreso tra via G. Stampa e via San Francesco;

F - aree pedonali con accesso dal comparto “Riviere”:

galleria Duomo;
via Roma tratto compreso tra via Marsala e via XX Settembre;
vicolo dei Servi;
galleria Tito Livio;
via Altinate, tratto compreso tra riviera dei Ponti Romani e via Eremitani;
galleria Eremitani;
galleria Zabarella
galleria San Bernardino;
galleria Garibaldi;

~~piazza Eremitani, area pedonale;~~
via Eremitani, tratto compreso ~~tra gall. Eremitani~~ il n. civ. 10 e via Altinate;
via Mantegna;
via Umberto I°;
vicolo Tabacco;
via Altinate, tratto compreso tra via degli Zabarella e via San Gaetano;
via degli Zabarella, tratto compreso tra via San Biagio e via Altinate;
via Carlo Cassan;
via Giovanni Anghinoni;

G - aree pedonali con accesso dal comparto “Duomo”:

via San Nicolò, tratto compreso tra via Dante e via Carrara;
piazzetta San Nicolò;

selciato S. Nicolò;
piazzetta Lucia Valentini Terrani